REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

(il presente regolamento annulla e/o sostituisce eventuali precedenti regolamenti)

1 ATTRIBUZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Consiglio d'istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta esecutiva, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle materie indicate dal D.P.R. n. 416 del 31/05/1974 e nel D.I. n. 44 del 01/02/2001.

2 CONVOCAZIONI

Il Consiglio d'istituto è convocato dal Presidente del Consiglio e deve contenere la data della seduta e l'ordine del giorno fissato in accordo con il Presidente della giunta esecutiva.

Il Consiglio d'istituto può essere convocato anche su richiesta della giunta esecutiva e su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri, indicando l'ordine del giorno.

I consiglieri devono ricevere la convocazione scritta, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Tale convocazione sarà inoltre esposta all'albo dell'istituto.

In situazioni di urgenza, il Presidente può convocare una riunione straordinaria inviando la convocazione con due giorni di anticipo sulla data della seduta. I consiglieri potranno, comunque, essere avvisati telefonicamente dall'ufficio segreteria.

Il Presidente dispone la convocazione straordinaria del Consiglio entro dieci giorni dalla data di presentazione della richiesta degli aventi diritto sottoelencati:

almeno 1/3 dei membri del consiglio giunta esecutiva

Il Presidente può convocare un'adunanza straordinaria del Consiglio d'istituto qualora venisse formulata una proposta del:

Collegio docenti

Comitato studentesco

Comitato dei genitori

3 ORDINE DEL GIORNO

L'ordine del giorno del Consiglio d'istituto verrà stabilito sulla base della proposta della giunta esecutiva o proposto con richiesta firmata da un componente del Consiglio o da almeno 10 persone che fanno parte delle varie componenti della scuola, ma anche dal presidente del comitato dei genitori o dal comitato studentesco.

5 PREPARAZIONE DEGLI ATTI

La documentazione degli atti inerenti gli argomenti posti all'ordine del giorno sarà disponibile in Segreteria cinque giorni prima della seduta ordinaria e 1 ora prima della seduta straordinaria.

5 ELEZIONI DEL PRESIDENTE

L'elezione del Presidente e Vicepresidente del Consiglio di istituto si effettua tra i rappresentanti dei genitori sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 46 del 31/05/1974 art. 5.

6 FUNZIONI E PREROGATIVE DEL PRESIDENTE II presidente convoca il Consiglio e lo presiede Cura le relazioni con il Presidente dei consigli di altri istituti, con enti e associazioni, previa delibera del Consiglio

Può effettuare in apertura e in chiusura di seduta comunicazioni urgenti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono temporaneamente attribuite in ordine di priorità: al vice-presidente, al genitore membro di giunta, al quarto genitore presente in Consiglio.

7 VALIDITA' DELLE SEDUTE

Le sedute in prima convocazione sono valide in presenza di almeno metà più uno dei consiglieri. Trascorsi trenta minuti dall'inizio della convocazione, nel caso in cui non venga raggiunto il numero legale, il Presidente dichiarerà deserta la seduta e stabilirà una nuova data di convocazione con i presenti. Tale convocazione verrà comunicata, come previsto dall'art. 2, ai membri assenti. Le assenze non giustificate sono da conteggiarsi ai fini della decadenza come previsto dal D.P.R. 416 art. 27.

8 SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Sui singoli argomenti elencati all'ordine del giorno il Consiglio può fissare una limitazione alla durata degli interventi. La durata della seduta non può in linea di massima superare le tre ore dall'inizio della convocazione.

Lo svolgimento delle sedute è regolato dal Presidente. Egli concede la parola sugli argomenti secondo l'ordine di intervento, riservando la precedenza ai relatori designati; fa rispettare i tempi d'intervento stabiliti; richiama gli oratori che si discostino dall'argomento in esame; mette in votazione, al termine della discussione sui vari punti dell'ordine del giorno, le proposte ed i pareri presentati; proclama l'esito di ogni votazione.

Terminati gli argomenti all'ordine del giorno il presidente mette in discussione eventuali proposte relative agli argomenti da inserire nella seduta successiva, fatte salve le attribuzioni della Giunta Esecutiva.

9 PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI RAPPRESENTANZE ESTERNE

Alle sedute del Consiglio possono partecipare, su invito del Presidente, esperti e rappresentanti di organismi indicati dal consiglio e/o dalla giunta esecutiva, al fine di approfondire l'esame di alcuni punti all'ordine del giorno.

10 VALIDITA' DELLE DELIBERE

Le delibere sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Gli astenuti, ai fini della determinazione della maggioranza, non sono considerati partecipanti alla votazione.

La votazione deve essere segreta solo quando si faccia riferimento a persone.

I rappresentanti degli studenti minorenni non possono esprimere voto deliberante relativamente al Programma Annuale Finanziario, al conto consuntivo, all'impiego dei mezzi finanziari, quindi la maggioranza deve essere conteggiata sul numero dei membri maggiorenni presenti.

11 VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

Alla fine di ogni seduta viene redatto un verbale contenuto in un registro a pagine numerate, una copia del quale verrà consegnata a tutti i consiglieri insieme alla convocazione della seduta successiva. Dopo la lettura i consiglieri possono prendere parola solo per correggere una verbalizzazione non del tutto coerente con il proprio intervento, facendo pervenire per iscritto al Segretario eventuali rettifiche o integrazioni. La modalità di stesura dei verbali deve essere tale da consentire una facile estrazione di deliberazioni e pareri.

Dopo l'approvazione del verbale i consiglieri possono rivolgere interrogazioni al Presidente del consiglio o della giunta esecutiva in merito all'applicazione di delibere delle sedute precedenti.

12 PUBBLICITA' DEGLI ATTI

L'art. 27 del DPR 416/74 prevede la pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto.

Il verbale firmato dal segretario del Consiglio d'istituto deve essere depositato in Presidenza entro 15 giorni dalla relativa seduta del Consiglio. Inoltre, il Dirigente Scolastico dispone l'affissione all'albo del Consiglio d'istituto della copia delle deliberazioni e ne attesta in calce la data di affissione.

Se il Consiglio lo ritiene necessario anche i pareri verranno esposti con la stessa modalità. I verbali e tutti gli atti del Consiglio sono esibiti, su richiesta, ai rappresentanti delle diverse componenti scolastiche.

Degli atti del Consiglio d'istituto (deliberazioni o pareri) di particolare interesse devono essere informate le classi su disposizione del Consiglio.

I regolamenti dovranno essere conservati presso l'ufficio di segreteria e saranno esposti nei luoghi indicati dagli stessi.

13 MODIFICA AL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento potrà essere modificato ogni qualvolta il Consiglio ne ravvisi la necessità.